

Sommario

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE PERSONE DISPONIBILI A SVOLGERE L'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO TUTORE E CURATORE DELLA REGIONE CAMPANIA	1
Articolo 1 – OGGETTO	1
Articolo 2 – FINALITA'	1
Articolo 3 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO	1
Articolo 4 – MODALITA' DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO	2
Articolo 5 – INFORMAZIONI CONTENUTE NEL REGISTRO	2
Articolo 6 – VERIFICA MANTENIMENTO REQUISITI ISCRIZIONE	2
Articolo 7 – CANCELLAZIONE DAL REGISTRO	3
Articolo 8 – RAPPORTI CON AUTORITA' GIUDIZIARIA	3
Articolo 9 – PUBBLICITÀ registro	3
Articolo 10 – PRIVACY	3

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE PERSONE DISPONIBILI A SVOLGERE L'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO TUTORE E CURATORE DELLA REGIONE CAMPANIA

Articolo 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e la tenuta del registro delle persone disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno tutore e curatore, di seguito denominato "registro", nel territorio della Regione Campania.
2. Il registro di cui al primo comma è costituito a decorrere dal 08/06/2020.

Articolo 2 – FINALITA'

2. Il presente regolamento ha la finalità di favorire il lavoro dell'autorità giudiziaria e garantire un migliore servizio alle persone che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica, psichica o sensoriale si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, abbreviando i tempi di individuazione e nomina dell'amministratore di sostegno che li può assistere.

Articolo 3 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1. Nel registro di cui all'art.1 del presente regolamento possono iscriversi le persone:
 - a) residenti nel territorio della Regione Campania;
 - b) che non hanno subito condanne penali;
 - c) che garantiscano un'adeguata protezione e sostegno e che abbiano predisposizione ad attività di volontariato, sufficienti competenze per la gestione degli aspetti finanziari e patrimoniali, buone capacità relazionali, una seria assunzione di responsabilità.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art.350 c.c. non possono iscriversi nel registro le persone che:
- a) non hanno la libera amministrazione del loro patrimonio;
 - b) sono state escluse dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la potestà dei genitori;
 - c) hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
 - d) sono incorse nella perdita della potestà dei genitori o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela.
3. Ai sensi del precedente comma 2), il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti, non può chiedere l'iscrizione nel registro.

Articolo 4 – MODALITA' DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1. Le persone in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3 del presente regolamento possono fare richiesta, in qualunque momento, di iscrizione nel registro, mediante presentazione di apposita domanda di iscrizione, redatta in carta libera, utilizzando preferibilmente il modulo predisposto dall'Ufficio del Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania;
2. Alla domanda di iscrizione vanno allegati il curriculum vitae e la copia di un valido documento di identità del dichiarante;
3. Va altresì compilata l'autocertificazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti presente nella domanda di iscrizione;
4. L'iscrizione, la cancellazione e la verifica della sussistenza e della permanenza dei requisiti, oltre al diniego delle istanze è operata dall'Ufficio del Garante dei diritti dei disabili della Regione Campania o da suo delegato.

Articolo 5 – INFORMAZIONI CONTENUTE NEL REGISTRO

1. L'iscrizione nel registro dei richiedenti ammessi ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento viene effettuata in ordine alfabetico dal giorno successivo all'esecutività del provvedimento di ammissione.
2. Il registro, per ogni richiedente, contiene le seguenti informazioni:
 - a) dati anagrafici e di residenza;
 - b) titolo di studio;
 - c) professione;
 - d) eventuali esperienze utili allo svolgimento delle attività connesse all'incarico di amministratore di sostegno;
 - e) eventuale partecipazione a iniziative formative nelle materie connesse alle attività svolte dall'amministratore di sostegno.

Articolo 6 – VERIFICA MANTENIMENTO REQUISITI ISCRIZIONE

1. Periodicamente, e di norma a cadenza annuale, il Garante dei diritti delle persone con disabilità, o suo delegato, provvede alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari all'iscrizione;
2. A tal fine, la persona iscritta nel registro, è tenuta a indicare eventuali modifiche relative alla permanenza o meno dei requisiti di iscrizione;
3. Qualora dalla verifica di cui al precedente comma 1, l'Ufficio del Garante o suo delegato accerta che la persona iscritta nel registro non è più in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione, provvede, previa adozione di determinazione, alla cancellazione d'ufficio dal registro nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 7 del presente regolamento;
4. Della avvenuta cancellazione d'ufficio dal registro viene data comunicazione formale alla persona iscritta nel registro e all'autorità giudiziaria.

Articolo 7 – CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

1. La cancellazione dal registro può essere effettuata nei seguenti casi:

- a) richiesta formale della persona iscritta;
- b) nel caso di provvedimenti adottati dall’Autorità Giudiziaria da cui risulti che l’iscritto non è più idoneo a svolgere la funzione di amministratore di sostegno;
- c) nel caso in cui l’iscritto trasferisca la residenza fuori Regione;
- d) nei casi di cui all’articolo 6, commi 3 e 4, del presente regolamento.

2. Dell’avvenuta cancellazione dal registro viene data comunicazione alla persona iscritta e all’autorità giudiziaria.

Articolo 8 – RAPPORTI CON AUTORITA’ GIUDIZIARIA

La Regione si impegna a trasmettere ogni anno il registro alle autorità giudiziarie competenti allo scopo di semplificare il lavoro di scelta degli Amministratori di sostegno.

Articolo 9 – PUBBLICITÀ’ REGISTRO

1. Nel rispetto dei principi di trasparenza il registro è pubblicato sul sito internet della Regione Campania.

Articolo 10 – PRIVACY

1. Gli Amministratori di sostegno devono assicurare l’applicazione delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) e il rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*).

2. Il Responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento interessato.